

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 20 marzo 2018.

Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community system (PCS) da attuare attraverso la piattaforma logistica nazionale (PNL).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2005, n. 18T che ha definito la Piattaforma logistica nazionale «quale piattaforma hardware e software di tipo aperta e modulare», orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci e finalizzata alla realizzazione del sistema-rete degli interporti, nonché a fornire una serie di servizi attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva;

Visto l'art. 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha disposto che «la società UIRNet S.p.a. è soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti e alle piastre logistiche»;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2012, n. 449, che ha previsto, all'art. 2, che «per disciplinare operativamente l'estensione della piattaforma ai porti e l'ingresso delle Autorità portuali nel capitale sociale di UIRNet S.p.a., le Autorità portuali, anche attraverso il proprio organismo di rappresentanza, Assoport, stipuleranno con UIRNet S.p.a. apposite convenzioni intese a regolamentare i reciproci rapporti, al fine di garantire la più elevata efficacia ed efficienza del processo di estensione ai porti delle funzioni della Piattaforma medesima;

Visto l'art. 1, comma 211, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto che «il soggetto attuatore di cui all'art. 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma logistica nazionale (PNL) (...) e alla relativa gestione come sistema di rete infrastruttura/e aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. (...). Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'art. 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2013, relativo alla «Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia» che, all'art. 6, comma 1, lettera *m*), ha posto l'obiettivo di «favorire la creazione, presso i nodi logistici, di Piattaforme telematiche, armonizzate e coerenti con la Piattaforma

logistica nazionale UIRNet, per lo scambio di dati, informazioni e documenti tra operatori, al fine di migliorare, semplificare e velocizzare tutti i processi operativi ed amministrativi nel ciclo complesso del trasporto intermodale (stradale, ferroviario e marittimo)»;

Visto il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (di seguito PSNPL), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, che, al paragrafo 2.9.5, ha ribadito l'esigenza di omogeneizzare i Port Community System (di seguito PCS) attraverso la Piattaforma logistica nazionale (di seguito PLN), affermando che «(.....) i Port Community System (PCS) sono presenti solo in alcune realtà portuali, e laddove presenti hanno un grado di maturità disomogeneo sul territorio nazionale (e comunque concentrato sul trasporto containerizzato), in quanto ciascuna realtà ha implementato processi e servizi secondo le esigenze specifiche della comunità singola, senza una logica di opportuna centralizzazione» ed a tal fine ha demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di garantire tale centralizzazione, in «una logica di supporto funzionale centralizzato attraverso la Piattaforma logistica nazionale».

Visto l'Obiettivo 6 - Innovazione del medesimo PSNPL che ha previsto la digitalizzazione della catena logistica attraverso una serie di interventi tra cui la «definizione di misure e di un tavolo di coordinamento presso il MIT per definire la *governance* e migliorare significativamente integrazione, interazione e interoperabilità tra i molteplici sistemi informativi istituzionali già operanti e ad oggi non completamente integrati (es. PMIS, AIDA, i PCS, PNL, PIC, PIL, Sistri, PAT, RVMS) ...», nonché la «realizzazione di un'architettura modulare cooperativa che permetta di integrare informazioni e servizi relativi al trasporto su gomma e intermodalità (PLN - UIRNet), ... alla gestione dei nodi (PLN, PCS, PIL)»;

Vista l'azione 6.4 del PSNPL che ha previsto che «Al fine di incentivare un approccio uniforme nel settore dell'informatizzazione della logistica, saranno poste in essere misure legislative atte a consolidare la diffusione della Piattaforma logistica nazionale, che, a tal fine, dovrà essere data in concessione gratuita per 2 anni e dovrà essere pertanto utilizzata da tutte le Autorità di sistema portuale»;

Visto l'art. 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha previsto che «Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'art. 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi»;



Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015 n. 124», che ha previsto l'istituzione di 15 «Autorità di Sistema Portuale» (di seguito «AdSP»), in sostituzione delle Autorità portuali, ed una serie di azioni che possono determinare una forte semplificazione ed efficienza nel segno di un nuovo modello di *governance* su 57 porti di rilievo nazionale coordinati dalle AdSP;

Considerato che, alla luce del suindicato quadro normativo e del PSNPL, che ne recepisce i principi dettandone le disposizioni attuative:

a) la PLN è estesa ai porti (ai sensi del citato art. 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e del decreto ministeriale n. 449 del 2012) e, dunque, include al proprio interno i servizi PCS destinati alla community portuale;

b) le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate di proprietà o in uso ai porti devono collegarsi alla PLN e, pertanto, devono essere rese compatibili con le stesse, come previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n. 228 del 2012);

c) per attuare quanto previsto alle precedenti lettere *a)* e *b)* e raggiungere gli obiettivi di omogeneità, standardizzazione e di opportuna centralizzazione dei PCS di cui al PSNPL, le AdSP devono utilizzare la PLN, e pertanto devono adottare i servizi della PLN relativi e/o strumentali ai PCS, nonché le interfacce di sistema definite dalla PLN, anche nei confronti di terzi;

Considerato che UIRNet, nell'ambito del PON Reti & Mobilità 2007-2013, ha realizzato e poi messo a disposizione dell'Autorità Portuale di Taranto (oggi AdSP del Mar Ionio) una Soluzione di Port Community System, costituente il PCS PLN, che necessita di essere implementato con altre funzionalità e, soprattutto, con le funzionalità necessarie per il governo delle attività istituzionali delle AdSP;

Considerato che UIRNet, in coerenza con il proprio ruolo istituzionale ed in adempimento dell'obbligo del perseguimento della omogeneizzazione dei PCS riveniente dal PSNPL e tenuto conto delle intervenute modifiche legislative nella *governance* dei Porti, di concerto con Assoport, ha avviato la realizzazione del Modello Unico di Port Community System (MUPCS) verso il quale evolverà anche il PCS PLN;

Considerato che UIRNet, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica a struttura bifasica, ha individuato il Concessionario per l'estensione e la gestione della PLN e la commercializzazione dei relativi servizi, al quale affidato, in regime di finanza di progetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, una concessione di durata ventennale con il suddetto oggetto (compresa la gestione dei PCS con finalità di centralizzazione e normalizzazione) che ha avuto avvio il 1° aprile 2017;

Ritenuto necessario, al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del PSNPL sopra citato, definire le modalità attuative per il raggiungimento degli obiettivi di omogeneità e di standardizzazione dei PCS;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, per PCS si intende un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici e enti pubblici, i quali insieme costituiscono la comunità portuale, al fine di incrementare la competitività della comunità stessa. In particolare, il PCS ottimizza, gestisce e automatizza i processi portuali, ivi compresi quelli autorizzativi, amministrativi e logistici, attraverso la singola immissione del dato e lo scambio di informazioni con il trasporto e la catena logistica.

Art. 2.

Obblighi delle AdSP

1. I PCS delle AdSP, così come realizzati o da realizzarsi ai sensi del presente articolo, sono compresi nel perimetro della PLN.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 le Autorità di sistema portuale, entro il 30 settembre 2018, migrano i loro PCS, realizzati autonomamente, nel *private cloud* della PLN presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire che gli stessi vengano gestiti dal Concessionario di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. A decorrere dalla migrazione, è avviata la trasformazione dei singoli PCS per l'adozione del PCS PLN, con fondi a carico del Concessionario.

3. Nel caso in cui l'AdSP non si sia dotata del PCS, adotta, entro il medesimo termine del 30 settembre 2018, il PCS PLN di cui alle premesse, che costituisce altresì il primo stadio del MUPCS. Il costo dell'operazione descritta nel presente comma è a carico del Concessionario.


4. Le tariffe per i servizi PCS PLN saranno definite dal Concessionario in accordo con le AdSP e gli Operatori delle comunità portuali e validate da UIRNet, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. È consentito alle AdSP chiedere al Concessionario lo sviluppo di moduli del PCS di tipo custom e/o di personalizzazioni rispetto al MUPCS non rispondenti ad esigenze generali. In tal caso, l'AdSP dovrà procedere ricorrendo a fondi propri.

Art. 3.

Utilizzo della PLN

1. Nel rispetto del principio del riuso di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il PCS riveniente dal MUPCS si gioverà dei moduli e dei servizi della PLN inerenti.



2. Le AdSP utilizzano i servizi della PLN, come previsto dall'azione 6.4 del PSNPL ed anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 4.

Obblighi del Soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della PLN

1. UIRNet S.p.a. provvede ad attivare le azioni opportune al fine di raggiungere gli obiettivi di stabiliti nel PSNPL di omogeneità, standardizzazione e di opportuna centralizzazione dei PCS. In particolare, UIRNet definisce con il Concessionario il cronoprogramma per la realizzazione del MUPCS ed un piano d'azione relativo alle singole AdSP, di concerto con le medesime e sentite con le Organizzazioni degli Operatori portuali. Nel piano di azione saranno definiti compiti, ruoli, responsabilità, costi e fonti di finanziamento.

2. UIRNet coinvolge le singole AdSP e le Organizzazioni degli operatori portuali ai fini dell'adozione del PCS riveniente dal MUPCS e, sino alla realizzazione dello stesso, del PCS PLN.

Art. 5.

Cessazione della Concessione

1. Per l'ipotesi di cessazione anticipata della Concessione per qualsivoglia ragione, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla legge, dalla Concessione medesima e dal presente decreto in capo al Concessionario, ritornano in capo a UIRNet. UIRNet, di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvederà a mettere in atto tutte le azioni necessarie al perseguimento delle attività in continuità. Nell'ambito dei fondi nazionali ed europei saranno individuate le eventuali risorse sostitutive necessarie.

Art. 6.

Misure incentivanti e premiali per le Autorità di Sistema portuale

1. Le AdSP che si conformano agli obblighi previsti dal presente decreto nel termine di cui all'art. 2, commi 1 e 2, avranno titolo preferenziale per accedere alle misure di carattere economico a valere su fondi nazionali per la realizzazione, la gestione e l'implementazione dei propri ITS.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1198

18A03440

DECRETO 2 maggio 2018.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Libertas Patavium», in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico in data 2 luglio 2009;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Preso atto che dalla visura camerale la Coop. «Libertas Patavium» società cooperativa di Padova risulta in scioglimento e liquidazione, come da atto dell'8 marzo 2000, in stato inattivo ed ancora iscritta nel registro delle imprese, nonché risulta aver depositato l'ultimo bilancio nell'anno 1999;

Vista la ministeriale prot. n. 2572 del 9 marzo 2018 con la quale questa Direzione generale ha comunicato l'inizio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, per lo scioglimento della cooperativa stessa per atto di autorità, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile invitando la cooperativa a produrre le proprie osservazioni entro il termine di venti giorni;

Considerato che la Coop. «Libertas Patavium» società cooperativa di Padova non ha dato riscontro alla ministeriale del 9 marzo 2018 sopracitata;

Vista la ministeriale prot. n. 2021 del 22 febbraio 2018 con la quale questa Direzione generale ha chiesto all'Agenzia delle entrate di Padova una visura catastale di eventuali beni ancora intestati alla cooperativa;

Preso atto della nota dell'Agenzia delle entrate di Padova, ricevuta al protocollo di questa Direzione generale in data 7 marzo 2018 n. 2498, con la quale comunica che la Società non è intestataria di beni immobili su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, in quanto la Coop. «Libertas Patavium» risulta inattiva e ancora iscritta nel registro delle imprese pur avendo presentato l'ultimo bilancio nell'anno 1999;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. «Libertas Patavium» società cooperativa con sede in Padova, codice fiscale 80017350283, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

